



COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

24038 S. OMOBONO TERME (BG) - Via Vittorio Veneto, 90 - Tel. 035/851382 - Fax 035/851533

Codice Fiscale 80024510168

e-mail: protocollo@cmvalleimagna.bg.it Sito WEB : www.cmvalleimagna.bg.it

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

La Legge Regionale n. 38 del 10.11.2015 – Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale, pubblicata sul BURL il 12.11.12 supplemento al n. 76, con l'articolo 2 "Modifiche alla l.r. 31/20008 e alla l.r. 24/2006" ha sostituito il comma 10 dell'art. 45 della L.R. 31/08 "Protezione degli incendi boschivi e difesa fitosanitaria. La normativa è stata pertanto così aggiornata:

Ai sensi dell'art. 45 comma 10 della L.R. n. 31/2008 "Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione *l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, **la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane;** i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; **è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4.**"*

Il **comma 4** dell'art. 45 della L.R. n. 31/2018 stabilisce che: "in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il direttore generale competente dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie."

L'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 stabilisce che "Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni,...[omissis]..., determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio".

L'art. 54 (Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi) del Regolamento Regionale di cui all'**art. 50 comma 4**, definisce che:

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della L.R. n. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.
2. **Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della L.R. n. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:**
 - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
 - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. **L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.**
4. **Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.**

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'**art. 61 della L.R. 31/2008**:

- **comma 9.** Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 111,22 euro a 556,09 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'**articolo 45, comma 4**, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 333,65 a euro 3.336,54. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'**articolo 45, comma 10**, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 111,22 a euro 333,68.
- **comma 9 bis.** Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

Considerata la facoltà dei Sindaci di disporre ordinanze più restrittive in materia per i territori di competenza, oltre alle suddette disposizioni è necessario

VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI LIMITAZIONI POSTE DAL COMUNE INTERESSATO